

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Cartelle e tributi sospesi fino al 20 dicembre nelle zone alluvionate
- 6 Società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative
- 6 Pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e dei tributi connessi alla presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo degli stessi
- 6 Annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli di conducenti diversi dal titolare
- 6 Cooperativa di consumo: rafforzamento del coinvolgimento dei soci nei processi decisionali
- 7 Imprese che assumono detenuti: sgravi fiscali e contributivi

## Prassi

- 9 Ripresa adempimenti e versamenti nelle zone colpite da calamità
- 9 Soppressi i codici tributo "3891" e "3892" - credito d'imposta per investimenti nella regione Campania
- 9 L'Agenzia spiega via PEC a 100mila società come fornire l'Iban
- 9 Contributi da destinare al "FASDA": causale contributo
- 9 Perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento: soggetti che aderiscono al consolidato nazionale
- 9 Trasformazione DTA in credito di imposta in ipotesi di liquidazione volontaria
- 10 Detraibilità dall'IRES delle erogazioni liberali alle ONLUS (enti non commerciali)
- 10 Rideterminazione del valore della partecipazione ottenuta in donazione
- 10 Acquisto per usucapione di beni immobili: applicabilità delle agevolazioni prima casa
- 10 Cambio valute (agosto 2014)
- 10 Cambio valute (settembre 2014)
- 11 Pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario/postale
- 11 Riscossione tassa di circolazione e/o diritto fisso veicoli industriali in ammissione temporanea e appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero
- 11 Molise: confermate le maggiorazioni Irap e Irpef per il piano di rientro del deficit sanitario
- 11 Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale
- 12 Apertura canali telematici: dichiarazione IMU, TASI, ENC
- 12 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

# Ordinary Assist

## Dottrina

- 13 | Disciplina tributaria della negoziazione dei diritti edificatori condizionata dall'incerta qualificazione civilistica degli stessi
- 13 | Vendita coattiva dell'immobile: non è applicata la normativa sull'APE - attestato di prestazione energetica
- 13 | Debiti commerciali delle PA: le norme a disposizione dei creditori

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

### Cartelle e tributi sospesi fino al 20 dicembre nelle zone alluvionate

Disposta la sospensione dal 10/10 al 20/12/14 dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi tra il 10 e il 14/10/14, che ha interessato la Liguria, il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. La sospensione riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), anche in qualità di sostituti di imposta, con residenza e sede nei territori interessati dal maltempo. Sono sospesi anche i versamenti, derivanti dalle cartelle notificate dagli agenti della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi. Le ritenute, invece, devono continuare ad essere operate e versate. Le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi saranno successivamente stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

*Ministero  
dell'economia e delle  
finanze, decreto  
20/10/14 (G.U. n.246  
del 22/10/14)*

Elenco dei Comuni colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi e per i quali il decreto dispone la sospensione del pagamento dei tributi e degli adempimenti dal 10 ottobre al 20 dicembre 2014.

REGIONE VENETO	REGIONE PIEMONTE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
<b>PROVINCIA DI PADOVA</b> 1. Monselice 2. Este 3. Baone 4. Arquà Petrarca 5. Due Carrare 6. Maserà 7. Montegrotto Terme 8. Abano Terme 9. Padova 10. Albignasego 11. Urbana 12. Megliadino San Vitale 13. Megliadino San Fidenzio 14. Ponso 15. Montagnana 16. Saletto 17. Ospedaletto Euganeo 18. Cinto Euganeo 19. Galzignano Terme 20. Piacenza D'Adige 21. Carceri 22. Santa Margherita D'Adige 23. Casale di Scodosia 24. Pernumia 25. Casalserugo 26. Battaglia Terme 27. Cartura 28. Lozzo Atestino	<b>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</b> 1. Albera Ligure 2. Alessandria 3. Arquata Scrivia 4. Avolasca 5. Belforte 6. Borghetto di Borbera 7. Bosio 8. Brignano Frascata 9. Carrega Ligure 10. Casaleggio Boiro 11. Casasco 12. Cassano Spinola 13. Cassine 14. Cassinelle 15. Castelletto d'Orba 16. Castelnuovo Scrivia 17. Cerreto Grue 18. Costa Vescovalo 19. Francavilla Bisio 20. Garbagna 21. Gavazzana 22. Gavi 23. Grondona 24. Lerma 25. Novi Ligure 26. Paderna 27. Parodi Ligure 28. Pozzolo Formigaro	<b>PROVINCIA DI PARMA</b> 1. Bedonia 2. Berceto 3. Calestano 4. Collecchio 5. Compiano 6. Corniglio 7. Felino 8. Fornovo Taro 9. Langhirano 10. Lesignano de bagni 11. Parma 12. Sala Baganza 13. Terenzo  <b>PROVINCIA DI PIACENZA</b> 1. Bettola 2. Cerignale 3. Coli 4. Corte Brugnatella 5. Farini 6. Ferriere 7. Ottone

# Ordinary Assist

<p>29. Merlara</p> <p><b>PROVINCIA DI ROVIGO</b></p> <p>1. Melara 2. Occhiobello 3. Fiesso Umbertiano 4. Stienta 5. Bergantino</p> <p><b>PROVINCIA DI VERONA</b></p> <p>1. Bardolino 2. Castagnaro 3. Legnago 4. Terrazzo 5. Caprino Veronese 6. Costermano 7. Valdadige 8. San Pietro in Cariano</p>	<p>29. San Sebastiano Curone 30. Sarezzano 31. Sardigliano 32. Serravalle Scrivia 33. Stazzano 34. Tortona 35. Vignole Borbera 36. Viguzzolo 37. Villaromagnano 38. Villarvernia</p> <p><b>PROVINCIA DI VERBANIA</b></p> <p>1. Valstrona</p>	
<b>REGIONE TOSCANA</b>	<b>REGIONE LIGURIA</b>	<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<p><b>PROVINCIA DI PISA</b></p> <p>1. Bientina 2. Buti 3. Calcinaia 4. Castelfranco di Sotto 5. Pontedera 6. Santa Maria a Monte 7. Vicopisano 8. Volterra</p> <p><b>PROVINCIA DI PISTOIA</b></p> <p>1. Larciano 2. Serravalle Pistoiese</p> <p><b>PROVINCIA DI LIVORNO</b></p> <p>1. Piombino</p> <p><b>PROVINCIA DI GROSSETO</b></p> <p>1. Manciano 2. Orbetello 3. Capalbio 4. Follonica 5. Scarlino 6. Sorano</p>	<p><b>PROVINCIA DI GENOVA</b></p> <p>Genova e tutti i Comuni della Provincia</p>	<p><b>PROVINCIA DI TRIESTE</b></p> <p>1. Trieste 2. Muggia</p>

# Ordinary Assist

<p><b>Società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative</b>  <b>Approvato l'elenco delle società di revisione abilitate a effettuare la certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza. L'elenco, approvato con il decreto direttoriale 13 ottobre 2014, è consultabile sul sito Internet <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it">www.sviluppoeconomico.gov.it</a> nella sezione Normativa alla voce decreti direttoriali.</b></p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, comunicato (G.U. n.254 del 31/10/14)</i></p>
<p><b>Pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e dei tributi connessi alla presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo degli stessi</b>  <b>Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate estenderà le modalità di pagamento previste dall'art.17 d.lgs. n.241/97, ovvero con il modello "F24 enti pubblici", al pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli, effettuati sul conto corrente postale n.82618000.</b></p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 3/10/14 (G.U. n. 254 del 31/10/14)</i></p>
<p><b>Annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli di conducenti diversi dal titolare</b>  <b>Obbligatoria, a partire dal 3/11 l'annotazione sulla carta di circolazione del veicolo nel caso di utilizzo esclusivo, personale e a titolo gratuito da parte di persona diversa dall'intestatario per più di 30 giorni consecutivi.</b>  <b>Nel caso di veicoli aziendali l'annotazione sulla carta di circolazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è obbligatoria - nel caso in cui l'auto aziendale è assegnata al dipendente o all'amministratore o socio a uso esclusivamente personale;</li> <li>• non è obbligatoria - se l'auto aziendale è attribuita al dipendente o amministratore come fringe benefit, ovvero al socio in godimento personale.</li> </ul>	<p><i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circolare n.23743 del 27/10/14</i></p>
<p><b>Cooperativa di consumo: rafforzamento del coinvolgimento dei soci nei processi decisionali</b>  <b>Fissate misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a 100.000, dovranno adottare per migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali e assicurare l'effettivo carattere mutualistico delle società cooperative.</b></p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto del 18/9/14 (G.U. n. 254 del 31/10/14)</i></p>
<p>Si tratta di 3 tipi di disposizioni di cui 2 destinate alla cooperativa e 1 al socio della stessa.</p> <p><b>Misure per favorire la trasparenza (coop)</b> - le cooperative di consumo devono garantire ai soci l'accesso, attraverso i propri siti web, alle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa e rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato;</li> <li>• iniziative assunte dalle coop in favore dei soci e ai relativi costi;</li> <li>• iniziative assunte dalle coop in favore delle comunità e ai relativi costi.</li> </ul> <p>Lo statuto delle coop deve prevedere (alternativamente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'istituzione di corner informatici nei principali punti di vendita, attraverso cui i soci possono accedere alle suddette informazioni e comunicare con la coop;</li> <li>• l'utilizzo dell'house organ per rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della coop.</li> </ul> <p><b>Misure di informazione e partecipazione alle assemblee (coop)</b> - lo statuto della coop deve prevedere una serie di nuove statuizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ampliamento del numero delle assemblee separate di cui all'art.2540 c.c (assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di soci) - In particolare, lo statuto deve prevedere che, qualora la coop abbia più di 3.000 soci e svolga la propria attività in più province, si</li> </ul>	

# Ordinary Assist

svolga almeno una assemblea separata in ogni provincia, salvo il caso di province in cui il numero dei soci sia inferiore a 500;

- comunicazione relativa alla convocazione delle assemblee e degli ordini del giorno attraverso l'uso di strumenti telematici, da inviare almeno 15 giorni prima del loro svolgimento;
- pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee (in alternativa):
  - ✓ sul giornale di maggiore diffusione del luogo dove la coop ha la sede legale;
  - ✓ sul sito internet della coop;
- il diritto dei soci di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati nell'O.d.g., alle quali il C.d.A. è tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;
- l'individuazione delle materie attinenti allo scambio mutualistico sulle quali il C.d.A. della coop è tenuto a richiedere i pareri agli organismi territoriali e, qualora ritenga di non accoglierli, a motivare agli stessi l'eventuale provvedimento di non accoglimento.

**Esclusione del socio** - l'atto costitutivo della coop deve prevedere l'esclusione del socio dalla società se per almeno 1 anno (in alternativa):

- non ha partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali;
- non ha acquistato beni o servizi;
- non ha intrattenuto rapporti finanziari, quali il prestito sociale, in conformità all'atto costitutivo.

## **Imprese che assumono detenuti: sgravi fiscali e contributivi**

**Definiti per i periodi d'imposta a partire dal 2013, requisiti, modalità e termini per la concessione degli sgravi fiscali (credito d'imposta di cui all'art. 3 legge n. 193/2000) e contributivi (riduzione delle aliquote di cui all'art.4, co.3-bis legge n. 381/1991) a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.**

*Ministro della giustizia  
di concerto con il  
Ministro dell'economia  
e delle finanze e il  
Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali,  
decreto n.148 del  
24/7/14 (G.U. n. 246  
del 22/10/14)*

**Credito di imposta per assunzioni di detenuti o di internati** - alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di:

- 700 euro mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l'anno 2013;
- 520 euro mensili per gli anni a decorrere dal 2014, fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.

Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di:

- 350 euro mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dall'1/1/13;
- 300 euro mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dall'1/1/14 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.

Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

L'agevolazione, nella misura prevista per ciascuna tipologia di assunzioni, è concessa anche alle imprese che:

- svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio;
- svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

**Condizioni per accedere al credito di imposta** - le imprese beneficiarie devono:

# Ordinary Assist

- assumere i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno, ovvero alla semilibertà, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni;
- corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

**Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto** – l'agevolazione spetta anche:

- per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno;
- per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.

**Modalità di accesso al credito di imposta** - a decorrere dal 2015 i soggetti che intendono fruire del credito di imposta devono presentare, entro il 31/10 dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza all'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione.

**Sgravi contributivi** – è prevista la riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale sia per le quote a carico dei datori di lavoro che dei lavoratori, relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno.

L'agevolazione decorre dal 2013.

Anche gli sgravi contributivi si applicano anche dopo la cessazione dello stato detentivo del lavoratore, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto. In particolare:

- per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno;
- per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno.

<b>PRASSI</b>	
<p><b>Ripresa adempimenti e versamenti nelle zone colpite da calamità</b></p> <p>Fissate le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione con riferimento ai contribuenti residenti nei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 17 e 19/1/14 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30/1 al 18/2/14.</p> <p>Si ricorda che l'art. 3 D.L. n.4/2014, per i Comuni nella provincia di Modena colpiti dall'alluvione di 17/1/14 e già colpiti dal sisma del 2012 e per alcuni comuni del Veneto colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30/1 al 18/2/14, aveva sospeso i termini dei versamenti e adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 17/1 e il 31/10/14, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 17/1/14 ed il 31/10/14.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 136193 del 27/10/14</i></p>
<p><b>Soppressi i codici tributo "3891" e "3892" – credito d'imposta per investimenti nella regione Campania</b></p> <p>Disposta la soppressione dei codici tributo 3891 e 3892, a decorrere dall'1/11/14, poiché sono cessati i presupposti normativi che ne hanno legittimato l'utilizzo per quanto richiesto dalla Regione Campania (a decorrere dal 21/2/12 il codice tributo "3891" è stato reso utilizzabile esclusivamente "a debito" per consentire il riversamento delle somme a seguito di quanto previsto dall'art. 8, co. 7, legge n. 388/2000).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 94 del 24/10/14</i></p>
<p><b>L'Agenzia spiega via PEC a 100mila società come fornire l'Iban</b></p> <p>Per poter ricevere le somme con accredito sul proprio conto corrente è necessario fornire il codice Iban.</p> <p>L'Agenzia delle entrate sta chiedendo a 100mila società, attraverso la posta elettronica, di comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente. Per evitare il rischio di phishing, l'Agenzia non accetta Iban per posta, via Pec e non invia mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 24/10/14</i></p>
<p><b>Contributi da destinare al "FASDA": causale contributo</b></p> <p>Per consentire il versamento dei contributi a favore del Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali "FASDA" mediante modello F24, è stata istituita la causale contributo "FASD" denominata "Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti de i servizi Ambientali - FASDA".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 93 del 23/10/14</i></p>
<p><b>Perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento: soggetti che aderiscono al consolidato nazionale</b></p> <p>Approvato il modello e le istruzioni per adeguare il modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.133104 del 20/10/14</i></p>
<p><b>Trasformazione DTA in credito di imposta in ipotesi di liquidazione volontaria</b></p> <p>Forniti chiarimenti in risposta ad un quesito concernente una banca che, dopo aver redatto regolarmente il bilancio al 31/12/12, ha avviato la procedura di liquidazione a fronte della quale è stato redatto il rendiconto della gestione degli amministratori per il periodo 1/1/13 – 1/10/13. In data 29/9 la banca aveva provveduto alla cessione dell'azienda bancaria all'interno della quale figuravano crediti verso la clientela ai quali era stata applicata la normativa fiscale al tempo vigente iscrivendo pure le relative Dta.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 92 del 20/10/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p>Il documento si è espresso in merito al trattamento fiscale delle imposte anticipate in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta infrannuale antecedente alla liquidazione volontaria, affermando che il rendiconto sulla gestione predisposto dagli amministratori, e relativo al periodo compreso tra l'ultimo bilancio approvato e la messa in liquidazione, è da assimilarsi ad un bilancio d'esercizio che è soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci ed affluisce nel primo bilancio intermedio di liquidazione. Le imposte anticipate correttamente iscritte sarebbero quindi trasformabili in tax credit in caso di perdita d'esercizio. Tuttavia, l'iscrizione nel rendiconto sulla gestione delle DTA è condizione necessaria ma non sufficiente affinché operi, nei loro riguardi, la trasformazione in credito d'imposta. Infatti, occorrerà, in aggiunta, che le imposte anticipate siano iscritte a fronte di un componente negativo deducibile ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.</p>	
<p><b>Detraibilità dall'IRES delle erogazioni liberali alle ONLUS (enti non commerciali)</b>          Gli enti non commerciali possono continuare a considerare detraibili le liberalità erogate in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella misura del 19% stabilita dall'art. 147 Tuir.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.89 del 17/10/14</i></p>
<p><b>Rideterminazione del valore della partecipazione</b>          Il donatario non può scomputare l'imposta sostitutiva pagata dal donante al momento della precedente procedura di rideterminazione del valore. Infatti, l'art. 7, co. 2, lett. ee), D.L. n.70/2011, che prevede lo scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone necessariamente che lo scomputo sia effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni. Tale disposizione è volta, infatti, al recupero dell'imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell'imposta già pagata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 91 del 17/10/14</i></p>
<p><b>Acquisto per usucapione di beni immobili : applicabilità delle agevolazioni prima casa</b>          Con la risoluzione n. 25 del 20/3/12 era stato precisato che l'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" è subordinata alla presenza delle condizioni che dovranno essere dedotte dagli interessati nell'atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione. L'Agenzia è intervenuta a precisare che nel caso in cui le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento, i contribuenti interessati potranno, comunque, beneficiare delle predette agevolazioni mediante integrazione dell'atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 90 del 17/10/14</i></p>
<p><b>Cambio valute (agosto 2014)</b>          Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, sono state accertate, per il mese di agosto 2014, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 16/10/14</i></p>
<p><b>Cambio valute (settembre 2014)</b>          Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, sono state accertate, per il mese di settembre 2014, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 17/10/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario/postale</b>  <b>Realizzate nuove funzionalità per la gestione dei pagamenti tramite bonifico dei diritti doganali da parte dei titolari dei conti debiti, nell'ambito delle attività previste dal Piano Tecnico 2014.</b>  <b>Le nuove funzionalità sono disponibili dal 14/10/14 sulla Home page dell'Agenzia alla linea di lavoro Servizi on line → Servizio Telematico Doganale - E.D.I. → Ambiente reale → Situazione Contabile → Gestione prenotazione → Acquisizione Prenotazione.</b></p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n.114419 del 14/10/14 (pubblicata il 16/10/14)</i></p>
<p><b>Riscossione tassa di circolazione e/o diritto fisso veicoli industriali in ammissione temporanea e appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero</b>  <b>Il pagamento dei diritti può essere effettuato, per conto dell'obbligato, da parte del titolare della procedura di domiciliazione.</b></p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n.117274 del 20/10/14</i></p>
<p>Qualora, in presenza di una richiesta di pagamento da parte dell'obbligato, il titolare della procedura di domiciliazione ritenga di volervi provvedere può alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiedere all'Ufficio delle dogane competente l'emissione di una bolletta A22 con pagamento sul conto di debito di riferimento della procedura con l'inserimento nel campo NOTE della causale "pagamento effettuato per conto di ....." (copia della A22, in formato pdf, sarà trasmessa dall'Ufficio delle dogane al titolare della domiciliazione per la consegna, come ricevuta, al trasportatore – Obbligato e per la sua allegazione alla dichiarazione);</li> <li>• effettuare il pagamento in questione direttamente con la dichiarazione doganale, utilizzando il codice 423 ed applicando le tariffe vigenti con conseguente imputazione sul Conto di debito di riferimento della procedura, inserendo nel campo 44 "documento": "pagamento della tassa di circolazione e del diritto fisso effettuato per conto di .....".</li> </ul> <p>In tale ultima ipotesi, il titolare della procedura di domiciliazione deve consegnare al trasportatore - Obbligato, a titolo di ricevuta copia della bolletta doganale (DAE).</p> <p>Diversamente, qualora il trasportatore intenda effettuare il pagamento direttamente ed autonomamente presso l'Ufficio delle Dogane il titolare della procedura di domiciliazione, già investito dell'obbligo di allegare alla dichiarazione doganale il tagliando di controllo delle autorizzazioni bilaterali per eventuali successive verifiche (nota prot. 233/VCT/AD del 12.02.2003 dell'Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise – Laboratori Chimici) deve fornire la dovuta "assistenza" e provvedere ad allegare alla dichiarazione doganale copia della ricevuta di pagamento (A22) spontaneamente esibita dal vettore.</p>	
<p><b>Molise: confermate le maggiorazioni Irap e Irpef per il piano di rientro del deficit sanitario</b>  <b>Nella regione Molise, per l'anno d'imposta 2014, si sono realizzate le condizioni per confermare l'applicazione automatica delle maggiorazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'aliquota dell'IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, nella misura di 0,15 punti percentuali;</li> <li>• dell'addizionale regionale all'IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura di 0,30 punti percentuali.</li> </ul> <p>L'Agenzia delle entrate comunicherà le modalità di calcolo dell'acconto IRAP da effettuarsi nel 2014 tenendo conto della maggiorazione di aliquota, nonché le modalità applicative dell'incremento di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale IRPEF per l'anno d'imposta 2014.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n.235 del 16/10/14</i></p>
<p><b>Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale</b>  <b>La Corte di Giustizia UE si è recentemente pronunciata in materia di depositi IVA con la sentenza del 17/7/14, resa nella causa C-272/14 avente ad oggetto la domanda di</b></p>	<p><i>Agenzia delle dogane, circolare n.16 del 20/10/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p>pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte medesima dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana nel procedimento Equoland Soc.coop.arl c/Agenzia delle Dogane. Il documento di prassi, nell'illustrare le conseguenze applicative della sentenza, ha evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è legittimo che uno Stato membro imponga l'introduzione fisica delle merci nel deposito IVA ai fini del differimento del suo pagamento;</li> <li>• il mancato rispetto dell'effettiva introduzione delle merci nel deposito IVA comporta l'assolvimento dell'IVA all'importazione nei modi ordinari previsti dalla normativa nazionale (ovvero, il pagamento in dogana relativamente a ciascuna importazione) in quanto ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di importazioni di beni;</li> <li>• è legittimo che uno Stato membro preveda sanzioni appropriate, volte a penalizzare il mancato rispetto dell'obbligo di introdurre fisicamente una merce importata nel deposito fiscale, proprio al fine di garantire l'esatta riscossione dell'IVA all'importazione e di evitare l'evasione.</li> </ul>	
<p><b>Apertura canali telematici - Dichiarazione IMU, TASI, ENC</b> Reso noto che dal 21/10/14 sono resi disponibili i canali Entratel e Fisconline per la trasmissione dei dati della dichiarazione IMU TASI ENC. Si ricorda che il termine ultimo per l'invio è slittato in proroga al 30/11/14.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, comunicato del 20/10/14</i></p>
<p><b>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate</b> Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggiornamento elenco banche convenzionate per il modello F24;</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi comuni, catasto urbano e terreni (Software Voltura);</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi provinciali, comuni catasto urbano e terreni (Docfa 4);</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi provinciali, comuni terreni e comuni nazionali (Docte 2);</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo;</li> <li>• l'aggiornamento del software di compilazione Pregeo 10 (versione 10.6.0 APAG del 20 ottobre 2014);</li> <li>• l'aggiornamento del software di compilazione (versione 2.6.3) per il modello F24;</li> <li>• l'aggiornamento delle modalità di trasmissione degli schemi di richiesta e risposta del canale di comunicazione dedicato ai Grandi Contribuenti;</li> <li>• l'aggiornamento del software di compilazione del modello Ipec (versione 2.0.0).</li> <li>• l'aggiornamento delle banche convenzionate per il modello F24;</li> <li>• l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno richiesto la disapplicazione della regola "black list" (Imposta transazioni finanziarie).</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 31/10/14</i></p>

# Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p><b>Disciplina tributaria della negoziazione dei diritti edificatori condizionata dall'incerta qualificazione civilistica degli stessi</b></p> <p>Esaminati i riflessi fiscali dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori comunque denominati, previsti da norme statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale. Al riguardo, i notai ritengono che l'incertezza circa la qualificazione della natura giuridica di tali diritti e dunque, la loro classificazione tra quelli reali o tra di natura obbligatoria, condiziona anche le conseguenze fiscali del loro trasferimento.</p>	<p><a href="#"><u>Consiglio nazionale del notariato, studio n. 540.2014 pubblicato sul sito il 29/10/14</u></a></p>
<p><b>Vendita coattiva dell'immobile: non è applicata la normativa sull'attestato di prestazione energetica</b></p> <p>Secondo i notai la disciplina in tema di dotazione e di allegazione dell'attestato di prestazione energetica non sarebbe applicabile alla vendita coattiva attuata a mezzo di decreto di trasferimento per l'attuazione del diritto di credito insoddisfatto.</p>	<p><a href="#"><u>Consiglio nazionale del notariato, studio n. 263.2014, pubblicato sul sito il 29/10/14</u></a></p>
<p><b>Debiti commerciali delle PA: le norme a disposizione dei creditori</b></p> <p>Illustrati le disposizioni concernenti il pagamento dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili da parte della pubblica amministrazione. La circolare, in particolare, si è concentrata su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di certificazione dei crediti delle imprese;</li> <li>• compensazione con somme dovute alle amministrazioni;</li> <li>• cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari.</li> </ul>	<p><i>Assonime, circolare n. 31 del 20/10/14</i></p>
<p>Tra le altre, è stata illustrata la disciplina dell'anticipazione di liquidità da parte di banche o intermediari finanziari. Al riguardo, è stato ricordato che per le operazioni finanziarie di anticipazione del credito verso la PA senza cessione dello stesso, è prevista la possibilità di accedere alla garanzia diretta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge n.66/1996. La garanzia diretta del Fondo è concessa ai soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa sul territorio nazionale fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito verso la PA. L'importo delle operazioni non può eccedere l'ammontare dei crediti certificati dall'amministrazione debitrice. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2.500.000 euro (plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni). Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.</p>	